

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TIROCINI CURRICULARI
per gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Art. 1 – Definizioni

- [1] Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) **tirocinio curriculare**: esperienza formativa svolta prima del conseguimento del titolo in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studio;
 - b) **tirocinante**: lo studente iscritto al corso di laurea magistrale in *Giurisprudenza*;
 - c) **soggetto promotore**: Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma 'Tor Vergata';
 - d) **soggetto ospitante**: enti pubblici o privati, nazionali o internazionali interessati ad accogliere i tirocinanti;
 - e) **tutor universitario**: il responsabile designato dal soggetto promotore con il compito di monitorare l'andamento didattico-organizzativo delle attività del tirocinante;
 - f) **tutor aziendale**: il responsabile designato dal soggetto ospitante con il compito di verificare che le attività del tirocinante siano coerenti con gli obiettivi previsti dal progetto formativo.

Art. 2 – Finalità

- [1] Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma 'Tor Vergata', in conformità con l'art. 18 L. 24 giugno 1997 n. 196 e con il successivo DM 25 marzo 1998 n. 142, promuove e sostiene le attività di tirocinio curriculare a favore degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
- [2] I tirocini curricolari possono essere o meno attributivi di crediti formativi, disciplinati rispettivamente nei successivi articoli 7 e 8 del presente regolamento.
- [3] Il tirocinio curriculare non configura un rapporto di lavoro.

Art. 3 – Convenzione e progetti formativi

- [1] I tirocini curricolari sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il soggetto promotore e i soggetti ospitanti, in cui sia assicurato il raccordo con il percorso formativo del corso di laurea magistrale in *Giurisprudenza*.
- [2] Alla stipula della convenzione, che può riguardare più tirocini curricolari, seguirà per ciascun tirocinio un progetto formativo contenente:
- a) sede, durata e periodo di svolgimento del tirocinio;
 - b) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
 - c) nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
 - d) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui al successivo art. 6;
 - e) eventuali facilitazioni previste (rimborsi, buoni pasto ecc. specificando se a lordo o al netto delle ritenute).
- [3] Nel caso di tirocini internazionali, la convenzione e il progetto formativo possono essere redatti in una lingua diversa dall'italiano.

Art. 4 – Obblighi dei soggetti ospitanti e dei tirocinanti

- [1] I soggetti ospitanti ed i tirocinanti sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e dalle normative vigenti.
- [2] Il tirocinante è tenuto a:
- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;



- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare i regolamenti del soggetto ospitante.
- [3] I soggetti ospitanti sono tenuti a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione del soggetto ospitante nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro.
- [4] Le modalità, anche temporali, di svolgimento del tirocinio curriculare saranno concordate tra l'Università e il soggetto ospitante, e saranno vincolanti per i tirocinanti.

Art. 5 – Limiti numerici

- [1] I soggetti ospitanti possono ospitare tirocinanti nei limiti di seguito indicati:
- a) soggetti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante;
 - b) soggetti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
 - c) soggetti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti.

Art. 6 - Copertura assicurativa

- [1] L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile presso terzi.
- [2] Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dei locali del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

Art. 7 – Tirocini curriculari attributivi di crediti formativi

- [1] Possono accedere al tirocinio curriculare gli studenti regolarmente iscritti al Corso di laurea in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" non oltre il primo anno fuori corso e che abbiano conseguito un numero di crediti non inferiore a 180 CFU al momento della presentazione della domanda.
- [2] Tenendo in considerazione le necessità dei soggetti ospitanti e i profili professionali richiesti sarà indetto, per ogni anno accademico, un bando di selezione per l'assegnazione dei tirocini curriculari pubblicato sul sito del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.
- [3] Ai fini dell'attribuzione dei crediti di cui al successivo comma 6, il tirocinante è tenuto a svolgere presso il soggetto ospitante 175 ore entro 12 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, oppure entro 24 mesi nel caso di studenti disabili.
- [4] Al tirocinante può essere concessa una sospensione per maternità, gravi motivi personali o di salute, sulla base di adeguate dichiarazioni e/o certificazioni e dell'accordo tra soggetto promotore e soggetto ospitante.
- [5] Il tirocinio curriculare, al fine di poter essere considerato per l'attribuzione dei crediti di cui al successivo comma 6, deve necessariamente concludersi almeno trenta giorni prima del conseguimento del titolo di laurea.
- [6] Al termine del tirocinio curriculare, il tutor aziendale redige una relazione sulle attività del tirocinante, all'esito della quale il tutor universitario attribuisce al tirocinante un voto espresso in trentesimi. In caso di esito positivo, al tirocinante sono attribuiti 7 (sette) CFU individuati tra quelli a scelta dello studente.

Art. 8 – Tirocini curriculari non attributivi di crediti formativi

- [1] Su richiesta dei soggetti ospitanti, e previa verifica del raccordo tra l'attività proposta e il percorso formativo del corso di laurea magistrale in *Giurisprudenza*, è possibile organizzare tirocini curriculari non finalizzati al conseguimento di crediti formativi.
- [2] La selezione pubblica dei tirocinanti può essere svolta dal soggetto ospitante, della quale deve essere trasmessa evidenza documentale al Dipartimento di Giurisprudenza.



- [3] Il tirocinante è tenuto a svolgere presso il soggetto ospitante non più di 200 ore entro 12 mesi dalla sottoscrizione del progetto formativo, oppure entro 24 mesi nel caso di studenti disabili. Il tirocinio curriculare deve necessariamente avere termine prima della laurea del tirocinante.
- [4] Al termine del periodo di tirocinio curriculare, il tutor aziendale redige una relazione sulle attività del tirocinante, sottoscritta anche dal tutor universitario.

Art. 9 – Decorrenza

- [1] Il presente regolamento è pubblicato sul sito del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Dipartimento